

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3318

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Norme per l'adozione di un codice etico di condotta
per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

Presentata il 18 dicembre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli eventi riportati dalla cronaca degli ultimi anni hanno messo in luce il problema della tutela dei diritti fondamentali delle persone fermate a seguito delle manifestazioni organizzate in occasione di rilevanti vertici internazionali.

La considerevole documentazione prodotta ha reso evidente all'opinione pubblica il rischio che nell'immediatezza di operazioni condotte per reprimere manifestazioni di violenza, le Forze di polizia impiegate eccedano nell'uso dei mezzi di contenzione fino a configurare reali abusi; non rispondano a una ben individuabile catena di comando, tale da rendere successivamente possibile l'individuazione di responsabilità; non garantiscano i diritti fondamentali delle persone fermate.

Questa situazione, oltre a configurarsi come lesiva delle garanzie fondamentali tra cui la libertà di espressione e di

dissenso, finisce con il rivelarsi particolarmente lesiva dell'immagine democratica stessa degli Stati chiamati a ospitare tali eventi e a fronteggiare possibili mobilitazioni di protesta.

I fatti avvenuti negli ultimi anni, a partire da quelli ormai tristemente famosi di Napoli e di Genova del 2001, hanno evidenziato la necessità di restituire un ruolo di promozione dei diritti di cittadinanza alle Forze dell'ordine. È necessario ricomporre quella cesura provocata da eventi carichi di violenza e a tratti drammatici. Le Forze dell'ordine, tutte, sia quelle militari che quelle civili, hanno un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti umani e nella prevenzione delle violenze, a garanzia della legalità interna e internazionale.

Va ribadito che l'uso della forza deve essere sempre proporzionato e non deve mai trascendere in comportamenti con-

sistenti in trattamenti crudeli, inumani o degradanti o addirittura in episodi di tortura.

Esiste oggi un apparato di norme internazionali poste a protezione dei diritti fondamentali della persona. Esistono altresì norme a livello regionale europeo e a livello universale in materia di trattamento delle persone fermate, arrestate o detenute.

Risalgono al 1979 le norme della risoluzione 34/169, adottata il 17 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dirette all'istituzione di un codice etico di condotta per le Forze dell'ordine impegnate nel far rispettare la legge.

Norme poi arricchite dalle « *Guidelines for the Effective Implementation of the Code of Conduct for Law Enforcement Officials* » del 1989 (risoluzione 1989/61) e dai « *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* » e relativo allegato (1990).

Nella presente proposta di legge ne sono riprodotti i contenuti.

Tali norme costituiscono un vero e proprio codice di condotta per gli appartenenti alle Forze dell'ordine. Poche norme, chiare, sui comportamenti am-

messi e quelli vietati, sul fine che deve ispirare l'azione di polizia e sul ruolo importante che le Forze dell'ordine possono e devono svolgere a protezione dei diritti umani. Un ruolo che le obbliga esplicitamente a non violare mai quei diritti che loro stesse per mandato istituzionale devono proteggere. Il codice etico voluto dall'ONU è una sorta di « codice di Ippocrate » delle Forze dell'ordine, che con la presente proposta di legge si intende rendere operativo anche nel nostro Paese. Così come i giornalisti e i medici, anche coloro che hanno il compito di far rispettare la legge devono avere un proprio codice etico di condotta a cui ispirarsi.

In tal modo gli organi di polizia verrebbero sempre più a configurarsi come garanti della sicurezza dei diritti dei cittadini e non, invece, come semplici tutori della sicurezza pubblica. In tal modo verrebbe recuperato un rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni.

Nessun appartenente alle Forze dell'ordine deve sentirsi sopra la legge, è anzi necessario avere norme comuni e condivise a cui ispirarsi nel proprio lavoro di polizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Codice di condotta).

1. La presente legge ha la finalità di garantire che le funzioni esercitate dalle Forze dell'ordine siano svolte con diligenza e con dignità nonché nel rispetto dei principi sui diritti umani stabiliti e tutelati a livello internazionale, costituzionale e legislativo.

2. Al fine di dare attuazione alla risoluzione 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, che stabilisce il codice di comportamento per sussidiari incaricati di fare rispettare la legge, il Governo adotta con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il codice di condotta per gli ufficiali incaricati del rispetto della legge, di seguito denominato « codice di condotta », secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Il codice di condotta si applica agli appartenenti alle Forze dell'ordine dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e a ogni altra Forza incaricata di svolgere funzioni di ordine pubblico.

ART. 3.

(Principi).

1. Il codice di condotta è informato ai seguenti principi:

a) gli appartenenti alle Forze dell'ordine, di qualunque grado e di qualunque

Arma o Forza, devono in ogni momento adempiere al compito imposto loro dalla legge, servendo la comunità in modo leale e proteggendo tutte le persone da azioni illegali, in conformità con l'alto grado di responsabilità richiesto per l'esercizio della loro professione;

b) nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono rispettare e tutelare la dignità umana e devono, altresì, promuovere e proteggere in ogni circostanza i diritti umani di tutte le persone;

c) gli appartenenti alle Forze dell'ordine possono impiegare la forza solo in casi eccezionali e quando sia strettamente necessario e nella misura richiesta per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dal codice penale e dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. In nessun caso la disposizione di cui alla presente lettera può essere interpretata come un'autorizzazione all'uso della forza in misura sproporzionata all'obiettivo legittimo da raggiungere. L'impiego di armi da fuoco deve essere considerato una misura estrema. In generale, non devono essere utilizzate armi da fuoco, salvo quando un reo sospetto offra resistenza armata o metta altrimenti in pericolo la vita altrui e altre misure estreme non siano sufficienti per fermare o per arrestare il reo sospetto. Ogni volta che avvenga una scarica di arma da fuoco, ne deve essere data pronta comunicazione alle autorità competenti;

d) le questioni di natura confidenziale delle quali siano entrati in possesso gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono essere mantenute confidenziali, salvo quando l'adempimento delle proprie funzioni o la necessità di giustizia richiedano assolutamente che si agisca altrimenti. Ogni rivelazione di tali informazioni per scopi diversi da quelli previsti dalla presente lettera è considerata impropria;

e) nessun appartenente alle Forze dell'ordine deve infliggere, istigare o tollerare qualsiasi atto di tortura o altri

trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, né può invocare ordini superiori o circostanze eccezionali come lo stato o la minaccia di guerra, la minaccia alla sicurezza nazionale, l'instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica per giustificare la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

f) gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono assicurare la piena protezione della salute delle persone in loro custodia e, in particolare, devono intraprendere azioni immediate per garantire l'assistenza medica qualora sia richiesta e devono tenere conto del giudizio dei sanitari quando questi raccomandino di sottoporre la persona in custodia a un adeguato trattamento medico, ricorrendo all'intervento o alla consulenza di sanitari esterni. Resta fermo che gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono garantire l'assistenza medica alle vittime di violazioni della legge o di incidenti occorsi durante tali violazioni;

g) agli appartenenti alle Forze dell'ordine è fatto assoluto obbligo di opporsi a qualsiasi atto di corruzione;

h) gli appartenenti alle Forze dell'ordine sono tenuti al rispetto della legge e del codice di condotta, nonché a prevenire e ad opporsi a ogni violazione degli stessi. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine che hanno motivo di ritenere che sia avvenuta o sia in procinto di avvenire una violazione del codice di condotta sono tenuti a informare i loro superiori e, quando necessario, le altre autorità od organi competenti;

i) gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono seguire un addestramento iniziale e corsi di aggiornamento successivi, con cadenza periodica, sui diritti umani;

l) gli appartenenti alle Forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni devono sempre essere identificabili.

ART. 4.

(Disposizioni finali).

1. Il regolamento recante il codice di condotta di cui all'articolo 1, comma 2, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento di cui al medesimo comma 1, al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di trasmissione.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



15PDL0040730